



CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'importanza della Pianificazione Finanziaria e Fiscale

VAN GOGH: L'ARTISTA DELLE EMOZIONI

Vincent van Gogh (1853–1890) è stato un pittore olandese tra i più influenti della storia dell'arte. La sua vita, segnata da intensi turbamenti interiori e da una ricerca incessante di significato, si riflette in opere che esprimono emozioni profonde attraverso colori vibranti e pennellate dinamiche.

OPERE DI ISPIRAZIONE

Questa immagine è ispirata allo stile inconfondibile di Van Gogh, in particolare a:

- “Notte stellata” (1889) – per i vortici del cielo e la forza espressiva
- “Campo di grano con volo di corvi” (1890) – per i paesaggi intensi e carichi di significato
- “La casa gialla” (1888) – per i colori caldi e luminosi che rappresentano speranza e futuro

Creato con l'AI, ispirato a Van Gogh.



APPROFONDIMENTO

Il Concordato Preventivo Biennale

Disciplina, accesso, adesione, effetti e patologie del biennio 2026–2027

Guida tecnico-sistematica destinata a imprese, professionisti e organi societari

AVVERTENZA METODOLOGICA Il testo rielabora in forma autonoma e divulgativo-scientifica i temi trattati nella documentazione di aggiornamento professionale utilizzata dallo Studio. Non costituisce parere individuale e richiede sempre la verifica della posizione concreta.

Aggiornamento Maggio 2026



Indice ragionato

Parte I Fondamenti dell'istituto, fonti e ambito soggettivo

Parte II Accesso al CPB: ISA, debiti, cause ostative e soggetti complessi

Parte III La proposta 2026–2027: dati, adesione, revoca, controlli e regime premiale

Parte IV Reddito concordato, IRAP, acconti, imposta sostitutiva e contributi

Parte V Dichiarazioni, trasparenza, casi societari e fattispecie particolari

Parte VI Cessazione, decadenza, rimedi e presidio dei rischi

Appendici Protocollo di istruttoria, glossario, fonti e check-list

LETTURA CONSIGLIATA Le Parti I–III consentono di verificare la praticabilità dell'adesione; la Parte IV serve per la valutazione economico-fiscale; le Parti V–VI sono essenziali per l'implementazione e il monitoraggio del biennio.

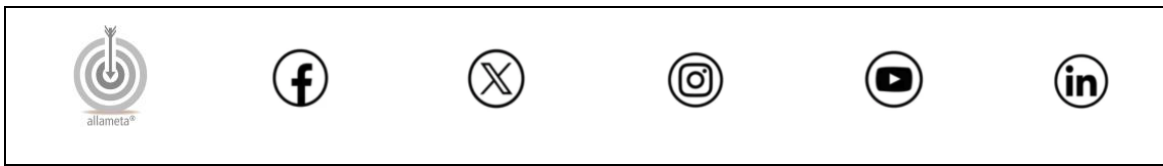
Parte I – Fondamenti, funzione e coordinate normative

1. Il CPB nel disegno della riforma fiscale

Il Concordato Preventivo Biennale è disciplinato dal Titolo II del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. L'istituto innesta, nel rapporto tra amministrazione e contribuente, un meccanismo di definizione preventiva del reddito d'impresa o di lavoro autonomo e, quando dovuta, del valore della produzione netta. La sua logica non è quella di un condono né di un accertamento con adesione: è una scelta ex ante, costruita sulla stima del reddito dei due periodi successivi.

La proposta è elaborata dall'Agenzia delle Entrate attraverso l'ecosistema ISA e l'applicativo dedicato. L'accettazione colloca il contribuente in un perimetro di maggiore prevedibilità, nel quale l'imponibile delle imposte dirette viene convenzionalmente fissato per il biennio, salvo le componenti che la legge sottrae al concordato e salvo i fatti che ne determinano cessazione o decadenza.

La disciplina è stata oggetto di ripetuti interventi correttivi. Per il biennio 2026–2027 assumono rilievo, tra gli altri, il D.Lgs. 81/2025 e il D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026. Il dato normativo deve quindi essere letto unitariamente alle istruzioni dichiarative, ai provvedimenti attuativi e ai chiarimenti di prassi.



2. Oggetto dell'accordo e confini oggettivi

Il CPB riguarda il reddito di lavoro autonomo o d'impresa rilevante ai fini IRPEF o IRES e il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. La convenzione opera nel rapporto tra reddito effettivo e reddito concordato: non trasforma, tuttavia, l'intera posizione tributaria del contribuente in una zona sottratta a ogni controllo.

L'IVA resta estranea. Il contribuente continua a liquidare, versare e dichiarare l'imposta sul valore aggiunto secondo le regole ordinarie; restano inoltre integri gli obblighi contabili e documentali, la disciplina delle ritenute, dei sostituti d'imposta e gli altri adempimenti non direttamente assorbiti dal concordato.

La determinazione della base concordata richiede di isolare componenti che il legislatore considera separatamente. Ciò spiega perché il valore proposto non vada letto come un reddito "onnicomprensivo": plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e ulteriori componenti individuate dalla disciplina concorrono secondo regole proprie.

3. Durata, rinnovo e criterio temporale

Per i soggetti ISA, il CPB ha durata biennale. La proposta in esame riguarda i periodi d'imposta 2026 e 2027. Il suo presupposto dichiarativo è l'annualità 2025: su quel periodo si svolgono le verifiche soggettive, contabili e di affidabilità che consentono al software di elaborare la proposta.

Il biennio non costituisce una cristallizzazione definitiva della posizione fiscale. È una fase nella quale il contribuente deve monitorare costantemente l'evoluzione dell'attività, l'assetto societario, le eventuali operazioni straordinarie e i rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Il monitoraggio non è accessorio: costituisce condizione organizzativa per prevenire le patologie dell'istituto.

Il rinnovo non è automatico. Alla conclusione del biennio occorrerà verificare la disciplina applicabile, l'eventuale nuova proposta e la convenienza della scelta alla luce dei dati effettivi e previsionali allora disponibili.

Parte II – Accesso al CPB: presupposti, esclusioni e casi complessi

4. Ambito soggettivo: contribuenti ISA

L'accesso al CPB 2026–2027 è riservato ai contribuenti ai quali gli ISA si applicano concretamente. Non è sufficiente esercitare un'attività astrattamente ricompresa in un indice: occorre che non ricorra una causa di esclusione o di inapplicabilità e che siano rispettati i limiti dimensionali previsti per il singolo ISA.



Il limite generale dei ricavi o compensi, assunto dalla disciplina ISA, è pari a euro 5.164.569. Il superamento del limite impedisce l'applicazione degli ISA e, conseguentemente, preclude il CPB. La verifica va svolta con le regole dell'indice applicabile e con attenzione alle componenti che incidono sul calcolo dei ricavi e compensi.

I contribuenti in regime forfetario non rientrano nel CPB 2026–2027. Il Capo del D.Lgs. 13/2024 che aveva disciplinato il concordato per i forfetari è stato abrogato; la valutazione deve pertanto concentrarsi sui soggetti ISA e sulle fattispecie di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ordinariamente determinate.

5. Regimi di trasparenza e consolidato fiscale

Il ricorso alla trasparenza fiscale non esclude, in sé, il CPB. La società o associazione interessata deve tuttavia essere valutata come centro autonomo di produzione del reddito concordabile, tenendo conto delle ricadute dichiarative sui partecipanti e delle condizioni di accesso poste per i rapporti tra professionista individuale e soggetto partecipato.

Anche nel consolidato fiscale l'adesione è concepita su base individuale. La società consolidante e le consolidate possono, in astratto, adottare scelte differenti. Ne deriva la necessità di coordinare la decisione con la pianificazione fiscale di gruppo e con la successiva gestione dei redditi che confluiscono nel perimetro di consolidamento.

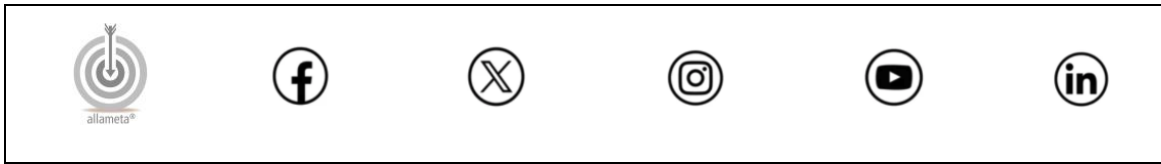
Nelle strutture articolate la prima domanda non è se esista una proposta, ma quale soggetto debba aderire e se la scelta sia coerente con tutte le posizioni che producono o ricevono redditi per trasparenza. Questa analisi è particolarmente importante per studi associati, STP e società tra avvocati.

6. Cause di esclusione dagli ISA

Le cause di esclusione dagli ISA costituiscono, di regola, una barriera preliminare al CPB. Rientrano in quest'area l'inizio o la cessazione dell'attività, il periodo di non normale svolgimento, l'impiego di criteri forfetari per la determinazione del reddito e specifiche fattispecie di multiattività.

Il concetto di non normale svolgimento deve essere ricostruito in concreto. Esempi ricorrenti sono la liquidazione, l'affitto dell'unica azienda, la sospensione amministrativa, il ritardato avvio produttivo, la ristrutturazione integrale dei locali o eventi che interrompano significativamente l'ordinaria operatività. Non basta una flessione dei risultati: è necessario un evento idoneo a rendere non rappresentativo l'esercizio.

Nelle imprese multiattività occorre confrontare i ricavi dell'attività prevalente e quelli delle attività non comprese nel medesimo ISA. Se la quota delle ulteriori attività supera la soglia prevista, l'indice non trova applicazione, pur potendo permanere specifici obblighi informativi nel modello ISA.



7. Debiti tributari e contributivi

Il legislatore subordina l'accesso alla verifica dei debiti definitivamente accertati: tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e debiti contributivi accertati con sentenza irrevocabile o con atti non più impugnabili. Per la proposta 2026–2027 il periodo di riferimento è quello anteriore al biennio; assume pertanto rilievo la situazione dei debiti definitivi al 31 dicembre 2025.

La soglia è complessiva e cumulativa. L'accesso è consentito se il debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, è inferiore a euro 5.000; se la soglia è raggiunta o superata, occorre estinguere l'eccedenza entro il termine di adesione, ovvero verificare l'esistenza di una rateazione regolare o di un provvedimento di sospensione.

Le rateazioni per le quali non si sia verificata decadenza e le sospensioni giudiziali o amministrative non concorrono al limite. La loro gestione deve però essere seguita fino alla fine del biennio: la decadenza dal piano successiva all'adesione può produrre effetti sulla permanenza del concordato.

8. Cause di esclusione dal CPB

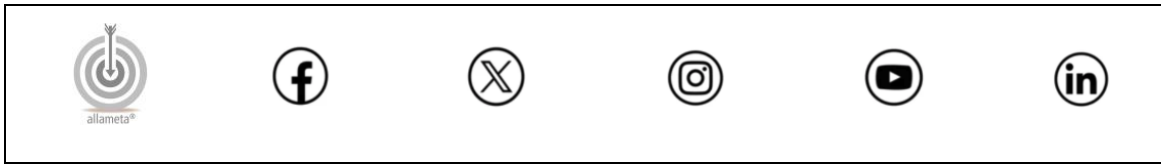
Le cause ostative previste direttamente dall'art. 11 del D.Lgs. 13/2024 sono ulteriori rispetto all'inapplicabilità degli ISA. Riguardano, tra l'altro, l'omessa presentazione delle dichiarazioni, alcune condanne per reati tributari, la presenza prevalente di redditi esenti o esclusi e determinate modifiche dell'assetto organizzativo o soggettivo.

La verifica delle dichiarazioni omesse deve prendere in esame i tre periodi d'imposta precedenti e distinguere la dichiarazione realmente omessa da quella validamente presentata entro novanta giorni dalla scadenza. La distinzione è essenziale perché la tardività "breve", pur sanzionabile, non coincide necessariamente con l'omissione ai fini della causa ostativa.

Le condanne per i reati tributari vanno verificate con riguardo alla definitività e ai periodi individuati dalla norma. Parimenti, la soglia del quaranta per cento dei redditi esenti, esclusi o non concorrenti esige un calcolo tecnico, non una valutazione intuitiva: il raffronto deve essere effettuato con il reddito d'impresa o di lavoro autonomo nei termini richiesti dalla disposizione.

9. Operazioni straordinarie e compagine sociale

Le operazioni straordinarie devono essere collocate correttamente nel tempo. Conferimenti d'azienda o di ramo, cessioni di ramo, fusioni, scissioni e trasformazioni possono impedire l'accesso oppure incidere sulla prosecuzione del CPB, a seconda dell'operazione, del soggetto e dell'annualità nella quale l'evento si manifesta.



La disciplina chiarisce che il conferimento rilevante ai fini dell'esclusione è quello avente a oggetto un'azienda o un ramo d'azienda; non assumono la stessa rilevanza i meri conferimenti di denaro o partecipazioni. Questa distinzione evita che la lettura della causa ostativa sia estesa oltre la sua effettiva ratio organizzativa.

Per società di persone e soggetti assimilati, la variazione della compagine sociale richiede una lettura analitica. Non ogni mutamento ha lo stesso effetto: rilevano la forma del soggetto, il momento del cambiamento, la continuità dell'attività e le disposizioni speciali applicabili alle associazioni e società tra professionisti.

Parte III – Proposta, adesione, revoca ed effetti procedurali

10. Il modello CPB 2026–2027 e i dati di partenza

Il modello CPB costituisce il veicolo dichiarativo attraverso il quale vengono esposti i dati necessari alla proposta e formalizzata l'adesione. I dati contabili del periodo 2025 rappresentano una base decisiva: il contribuente deve ricostruire il reddito rilevante per il concordato applicando le rettifiche previste alla risultanza dei quadri RE, RF o RG.

L'attenzione ai rigli dedicati al reddito e al valore della produzione netta non è soltanto formale. Un dato errato può generare una proposta non coerente con la reale posizione e, se l'inesattezza supera le soglie o integra una violazione qualificata, può assumere rilievo nella disciplina della decadenza.

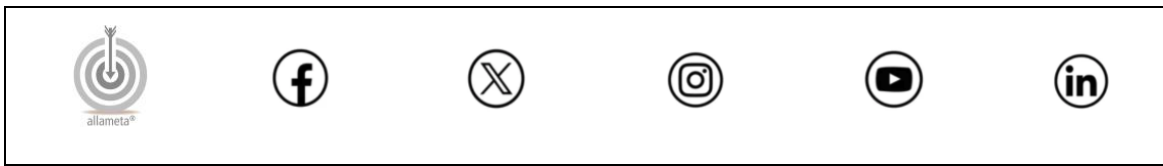
Le circostanze eccezionali rilevanti per la riduzione del reddito concordato devono essere individuate con documentazione adeguata. Il modello non è il luogo per una generica rappresentazione di difficoltà economiche: richiede la riconduzione dell'evento alle categorie normativamente previste e la prova del relativo impatto.

11. Elaborazione della proposta e punteggio ISA

L'applicativo "Il tuo ISA 2026 CPB" utilizza informazioni dichiarative, dati precalcolati e variabili economico-strutturali. L'elaborazione non sostituisce il giudizio professionale: produce una proposta che il contribuente può accettare o non accettare, ma non una certificazione della sua convenienza economica.

Il punteggio ISA incide sul regime premiale e, per il CPB 2026–2027, anche sui limiti posti all'incremento proposto. Il legislatore ha introdotto correttivi che operano tanto per i soggetti con valutazioni elevate quanto per quelli con punteggi inferiori a otto; ciò rende opportuno verificare non solo il risultato del software, ma la coerenza dei dati che lo alimentano.

I dati resi disponibili nel Cassetto fiscale devono essere riconciliati con la contabilità e con gli elementi conoscitivi del cliente. Le variabili precalcolate sono un supporto alla compilazione, non un dato sottratto al controllo: la dichiarazione resta responsabilità del contribuente e del professionista incaricato.



12. Adesione, trasmissione e revoca

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, l'adesione al CPB 2026–2027 deve essere comunicata entro il 31 ottobre 2026. Per i soggetti non solari si applica l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Il termine è sostanziale e richiede una pianificazione delle attività istruttorie.

La trasmissione può avvenire autonomamente oppure con il modello REDDITI, secondo le modalità tecniche previste. La scelta del canale non modifica la natura della decisione, ma incide sul processo interno dello Studio, sui controlli di quadratura e sulla raccolta della documentazione che giustifica l'adesione.

La proposta accettata può essere revocata nei casi e con le modalità disciplinate per il modello 2026–2027. Revoca, correzione dichiarativa e perdita di efficacia sono istituti diversi: prima di intervenire occorre qualificare il fatto, perché da tale qualificazione dipendono i termini, gli strumenti utilizzabili e le conseguenze sui valori concordati.

13. Regime premiale ISA e controlli

L'adesione può consentire l'accesso ai benefici del regime premiale ISA, se ne ricorrono le condizioni. Tra gli effetti di maggiore interesse figurano specifici esoneri dal visto di conformità per rimborsi o compensazioni IVA e per l'utilizzo di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP, entro le soglie e secondo le regole di volta in volta applicabili.

Il CPB non equivale a un'immunità da accertamento. L'Amministrazione può verificare l'esistenza delle condizioni di accesso, la correttezza dei dati dichiarativi, eventuali cause di cessazione o decadenza e i componenti non ricompresi nel reddito concordato. La gestione documentale è pertanto centrale.

La normativa prevede inoltre una riduzione delle soglie per alcune sanzioni accessorie in caso di mancata adesione o di successiva decadenza, nei periodi e per i tributi interessati dalla proposta. Il tema va letto in chiave di rischio, evitando sia l'idea di un obbligo di aderire sia l'idea che la non adesione sia fiscalmente neutra sotto ogni profilo.

Parte IV – Reddito, valore della produzione, acconti e imposta sostitutiva

14. Reddito di lavoro autonomo e componenti escluse

Per i professionisti il reddito concordato deriva dal reddito di lavoro autonomo determinato secondo le regole del TUIR, rettificato per le componenti che la disciplina CPB sottrae al confronto. La costruzione della base richiede quindi una sequenza logica: risultato dichiarativo, variazioni rilevanti, eliminazione delle componenti escluse e confronto con il valore proposto.



Le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, le sopravvenienze e gli altri elementi specificamente indicati dalla legge non possono essere trattati in modo indistinto. Il loro regime ordinario deve essere preservato, perché il CPB non ne assorbe automaticamente la tassazione o la deducibilità.

È previsto un reddito concordato rettificato e opera una soglia minima. La verifica non si esaurisce nel numero visualizzato dal software: occorre documentare il passaggio tra la contabilità e il dato utilizzato nel quadro CPB, con una carta di lavoro ripercorribile in sede di controllo.

15. Reddito d'impresa e disciplina delle rettifiche

Per il reddito d'impresa la struttura è analoga, ma l'ampiezza delle componenti da considerare rende l'analisi più articolata. Il dato del quadro RF o RG deve essere raccordato alle regole del concordato, distinguendo i componenti ordinari dell'attività dalle voci che la disciplina considera estranee o da trattare autonomamente.

Particolare attenzione merita la disciplina degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria, anche alla luce delle modifiche collegate ai regimi di maggiorazione degli investimenti. Il raccordo tra valori civilistici, fiscali e concordati deve essere esplicito, soprattutto nelle imprese con investimenti significativi o con politiche di ammortamento variabili.

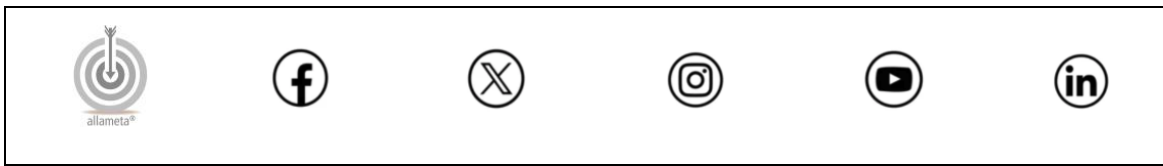
Anche per l'impresa il reddito concordato non può scendere sotto il minimo previsto. Le perdite pregresse e le perdite del periodo seguono regole specifiche e non devono essere confuse con la mera differenza fra reddito effettivo e reddito concordato.

16. Valore della produzione netta ai fini IRAP

Quando l'IRAP è dovuta, il CPB riguarda anche il valore della produzione netta. Il calcolo parte dalla base IRAP e richiede l'esclusione delle componenti che la disciplina individua espressamente; il risultato deve essere coerente con quanto esposto nel quadro dedicato del modello CPB e nella dichiarazione IRAP.

Il valore della produzione concordato può essere rettificato secondo i criteri normativi e incontra una soglia minima. Il professionista deve verificare che la ricostruzione non trasli impropriamente nel valore concordato componenti che, per natura o per previsione espressa, restano governate dalla disciplina ordinaria.

Le società di partecipazione non finanziaria presentano profili peculiari. La loro inclusione o esclusione e la determinazione della base IRAP richiedono una lettura coordinata della natura dell'attività, della composizione dei proventi e delle regole speciali richiamate dalla documentazione tecnica.



17. Acconti nel primo e nel secondo anno

Nel primo anno di adesione l'acconto IRPEF/IRES calcolato con metodo storico deve essere adattato al reddito concordato. La disciplina prevede una maggiorazione quando il reddito concordato eccede quello di riferimento; essa va calcolata, versata e successivamente scomputata secondo le regole proprie dell'imposta interessata.

Il metodo previsionale resta possibile, ma richiede una valutazione prudente. L'adesione al CPB non rende irrilevante il rischio di insufficiente versamento: la scelta del metodo deve essere documentata e verificata con una simulazione che consideri imposta ordinaria, imposta sostitutiva, crediti e versamenti già eseguiti.

Nel secondo anno e in caso di mancato rinnovo operano disposizioni specifiche. Il piano finanziario del contribuente deve quindi coprire l'intero orizzonte 2026–2028, evitando che l'apparente vantaggio del primo anno produca tensioni di liquidità nella fase dei saldi o degli acconti successivi.

18. Imposta sostitutiva sul maggior reddito

Il contribuente può optare per un'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo precedente. L'opzione consente di sottrarre tale quota alla tassazione ordinaria nei limiti e secondo le condizioni della disciplina, ma richiede una valutazione integrata con la posizione personale o societaria.

Le aliquote dipendono dal punteggio ISA e dalla soglia di reddito di riferimento, con una distinzione per gli imponibili fino a euro 85.000 e per quelli superiori. Non è corretto assumere la sola aliquota sostitutiva come indicatore di convenienza: devono essere considerati contributi, perdite, detrazioni, deduzioni, trasparenza e capacità finanziaria.

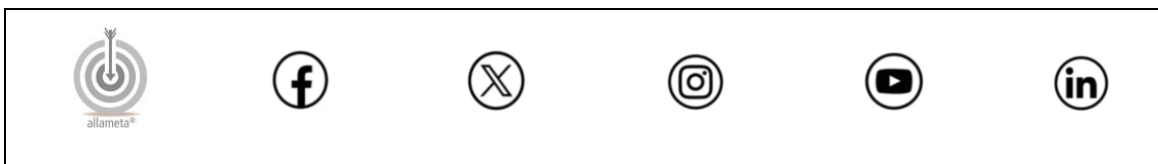
La scelta è rilevante anche per soggetti trasparenti e imprese familiari. In tali ipotesi occorre attribuire correttamente il reddito e coordinare il versamento dell'imposta con le posizioni dei soci, associati o collaboratori, evitando duplicazioni o lacune dichiarative.

Parte V – Dichiarazioni, trasparenza e casi particolari

19. Il raccordo con i modelli REDDITI e IRAP

Il CPB non vive separatamente dalla dichiarazione: i valori concordati, quelli effettivi e le rettifiche devono essere rappresentati nei quadri appropriati. Il quadro CP svolge la funzione di raccordo, mentre i quadri reddituali e IRAP continuano a esporre le informazioni necessarie a ricostruire il risultato effettivo e i componenti esclusi.

Nelle società di capitali, nelle società di persone e nelle persone fisiche la meccanica dichiarativa cambia per effetto della forma del reddito, della trasparenza e del soggetto che effettua il versamento. La compilazione deve



essere preceduta da una mappa dei flussi: reddito concordato, reddito effettivo, componenti esclusi, imposta sostitutiva, perdite e crediti.

La corretta presentazione dichiarativa non è un mero adempimento di chiusura. Errori nei modelli possono avere rilievo nella verifica di decadenza, soprattutto quando determinano una riduzione del reddito o del valore della produzione oggetto di CPB oltre le soglie fissate dalla normativa.

20. Società di capitali e soggetti trasparenti

Per le società di capitali aderenti, il percorso dichiarativo deve distinguere la base imponibile IRES, l'eventuale imposta sostitutiva e il valore IRAP. La presenza di redditi o partecipazioni soggetti a regimi speciali non dispensa dall'analisi dei componenti che restano al di fuori dell'accordo.

Nelle società trasparenti, il reddito concordato si riflette sui partecipanti secondo le regole di imputazione. L'eventuale opzione per l'imposta sostitutiva deve essere coordinata con le indicazioni nel quadro CP e con la dichiarazione dei soci, così da rendere coerenti base imponibile, attribuzioni e versamenti.

Le perdite impongono un'attenzione ulteriore. Occorre distinguere la perdita effettiva, la perdita fiscalmente utilizzabile e l'effetto della soglia minima concordata: sono concetti diversi, che possono convivere nella stessa annualità e produrre esiti controintuitivi se non sono tracciati separatamente.

21. Persone fisiche, impresa familiare e professionisti

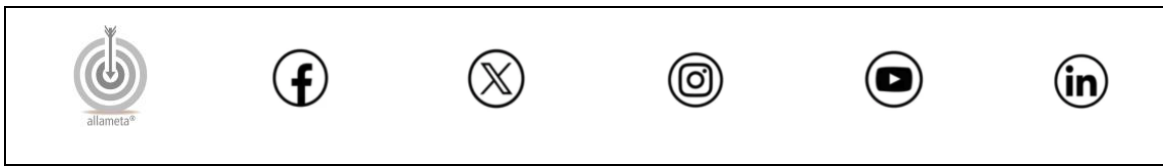
Per l'imprenditore individuale il CPB si integra nel modello REDDITI PF attraverso il raccordo tra reddito d'impresa, componenti escluse e opzione sostitutiva. La semplicità formale del modello non elimina la necessità di separare correttamente i flussi economici dell'attività dal reddito personale del titolare.

Nell'impresa familiare, titolare e collaboratori devono coordinare le rispettive dichiarazioni. La quota attribuita, la rilevanza dell'imposta sostitutiva e gli acconti vanno esaminati tenendo conto della posizione del soggetto che produce il reddito e di coloro ai quali esso viene imputato.

Il professionista aderente deve mantenere una chiara riconciliazione fra incassi, costi, componenti straordinarie e valore concordato. La presenza contemporanea di attività individuale e partecipazione in associazione professionale, STP o società tra avvocati rende necessaria la verifica coordinata delle opzioni di tutti i soggetti coinvolti.

22. Consolidato, trasformazioni e società di partecipazione

Nel consolidato fiscale l'adesione delle singole società deve essere coordinata con il calcolo del reddito complessivo di gruppo. La disciplina del CPB non sostituisce le regole del consolidato; impone piuttosto di



documentare il modo in cui i valori concordati e le componenti escluse confluiscono nei flussi dichiarativi del gruppo.

Le trasformazioni richiedono una lettura per periodi d'imposta. È necessario distinguere il periodo anteriore e quello successivo all'operazione, l'eventuale mutamento del soggetto passivo e gli effetti sulle dichiarazioni REDDITI e IRAP. La qualificazione civilistica dell'operazione non esaurisce la valutazione fiscale ai fini CPB.

Le società di partecipazione non finanziaria sono un caso che impone cautela. La composizione del portafoglio partecipativo e la natura dei proventi possono incidere tanto sull'applicabilità degli ISA quanto sulla determinazione del valore della produzione e sulla leggibilità economica della proposta.

Parte VI – Cessazione, decadenza e governo del rischio

23. Cessazione del CPB: funzione e principali eventi

La cessazione è la perdita di efficacia del concordato per il verificarsi di un evento previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 13/2024. Essa va distinta dalla decadenza: la prima è collegata principalmente al mutamento dei presupposti oggettivi o soggettivi dell'attività; la seconda a violazioni o irregolarità qualificate.

Rientrano tra gli eventi da monitorare la modifica dell'attività, la cessazione dell'attività, l'adesione al regime forfetario, le operazioni straordinarie, le modifiche rilevanti della compagine e il superamento dei limiti di ricavi o compensi. Per ciascuno occorre individuare il momento di efficacia e l'ambito temporale delle conseguenze.

Le associazioni e le società tra professionisti richiedono un monitoraggio "a rete": l'evento che riguarda uno dei soggetti può incidere sul CPB dell'associazione o della società e viceversa. Il rinnovo in caso di biennio non coincidente e la verifica delle attività riconducibili allo stesso ISA sono profili che non possono essere gestiti con automatismi.

24. Circostanze eccezionali e riduzione del reddito

La normativa considera circostanze eccezionali gli eventi idonei a determinare una contrazione rilevante dei risultati. Quando ricorrono le condizioni previste e lo scostamento del reddito effettivo rispetto a quello concordato supera il trenta per cento, può operare la disciplina speciale di riduzione del reddito concordato.

Il calcolo dello scostamento richiede una metodologia rigorosa. Non è sufficiente confrontare fatturato o utile civilistico: occorre utilizzare il reddito rilevante ai fini CPB e separare le componenti che non entrano nel confronto. La documentazione dell'evento e del suo nesso causale con la contrazione è decisiva.



La circostanza eccezionale non deve essere confusa con l'ordinario rischio di mercato. La guida Eutekne tratta esempi e regole applicative da leggere con prudenza: lo Studio deve valutare caso per caso se l'evento rientri nel catalogo normativo e se siano soddisfatte tutte le condizioni quantitative e temporali.

25. Decadenza: attività non dichiarate e violazioni rilevanti

La decadenza colpisce il concordato quando emergono fatti incompatibili con l'affidabilità delle informazioni poste a base dell'accordo. Tra le ipotesi più rilevanti vi sono l'accertamento di attività non dichiarate o di costi inesistenti o indeducibili oltre le soglie fissate, nonché violazioni qualificate in materia dichiarativa e documentale.

Sono particolarmente sensibili le comunicazioni ISA inesatte o incomplete quando producono un minor reddito o valore della produzione oggetto di CPB oltre la soglia del trenta per cento. La qualità dei dati ISA non è quindi un tema statistico: è una componente di tenuta dell'intero assetto concordatario.

Le violazioni che integrano reati tributari, l'omessa dichiarazione e alcune irregolarità nella memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi rientrano nelle fattispecie da presidiare. Il corretto comportamento dopo l'emersione di un errore è essenziale: occorre valutare tempestivamente dichiarazione integrativa, ravvedimento e ogni rimedio applicabile.

26. Dichiarazioni integrative, avvisi bonari e ravvedimento

La dichiarazione integrativa può assumere rilievo ai fini della decadenza se modifica i valori oggetto di CPB oltre le soglie previste. Non ogni integrazione ha il medesimo effetto: bisogna verificare il tributo, il periodo, il reddito interessato e l'eventuale ricalcolo del valore concordato richiesto per il controllo della soglia.

L'omesso versamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati può incidere sulla permanenza nel CPB. La disciplina considera, tuttavia, la possibilità di effettuare il pagamento entro il termine previsto dalla comunicazione; anche la rateazione dell'avviso bonario e il suo regolare rispetto devono essere esaminati in concreto.

Il ravvedimento operoso può avere una funzione preventiva se posto in essere prima della ricezione dell'atto o della comunicazione rilevante e se rispetta le condizioni di legge. Non è un rimedio indistinto: richiede una qualificazione puntuale della violazione e una verifica degli effetti già maturati sul CPB.

27. Protocollo di monitoraggio e responsabilità organizzativa

La corretta gestione del CPB deve essere impostata come un processo. Nel fascicolo del cliente dovrebbero confluire la proposta, le simulazioni di convenienza, le verifiche delle cause ostative, la situazione debitoria, le dichiarazioni, le carte di lavoro sui dati ISA e gli aggiornamenti sugli eventi del biennio.



Con cadenza almeno periodica il contribuente dovrebbe comunicare allo Studio modifiche dell'attività, variazioni di compagine, piani di ristrutturazione, investimenti straordinari, nuove rateazioni, avvisi, verifiche e dichiarazioni integrative. La tempestività dell'informazione è spesso più importante della complessità dell'evento.

L'adesione deve essere documentata con un atto interno o una conferma scritta del cliente, preceduta dalla rappresentazione delle principali alternative. In questo modo la scelta mantiene la sua natura consapevole e il fascicolo prova il percorso logico seguito nella valutazione.

Parte VII – Approfondimenti interpretativi e schede di valutazione

28. La verifica dei requisiti come procedimento istruttorio

La decisione di aderire dovrebbe essere preceduta da un'istruttoria distinta in livelli. Il primo livello accerta l'accesso formale: applicazione degli ISA, limite dimensionale, dichiarazioni presentate, debiti e assenza di cause espressamente ostative. Il secondo ricostruisce i dati economici rilevanti per la proposta; il terzo è dedicato alla convenienza fiscale, finanziaria e previdenziale. Confondere i tre piani conduce spesso a valutazioni incomplete.

L'istruttoria deve essere condotta con il riferimento temporale corretto. Alcuni requisiti sono misurati sul periodo precedente al biennio, altri sul primo anno di efficacia della proposta e altri ancora possono emergere durante il biennio. Il fascicolo di lavoro dovrebbe quindi riportare, accanto a ogni verifica, la data di osservazione e la fonte documentale utilizzata.

29. La centralità del periodo d'imposta 2025

Il 2025 non è soltanto l'anno dal quale provengono dati e punteggio ISA: è il periodo che alimenta il modello CPB e il confronto con il maggior reddito concordato. Rettifiche, componenti straordinarie, debiti definitivi e dichiarazioni pregresse devono essere ricondotti a questa funzione di "anno base", evitando che dati del 2026 vengano utilizzati impropriamente per giudicare l'accesso originario.

La ricostruzione del 2025 dovrebbe comprendere una nota sulle principali discontinuità: variazioni di magazzino, dismissioni, acquisizioni, riorganizzazioni interne, riduzione o incremento della forza lavoro e cambiamenti della clientela. Anche quando tali eventi non generano una causa ostativa, sono indispensabili per interpretare la proposta e stimare l'andamento del biennio.

30. Dati ISA e affidabilità della proposta

Il dato ISA svolge un duplice ruolo. Da un lato, consente l'accesso all'istituto e influenza il trattamento premiale; dall'altro, concorre alla formulazione della proposta e alla determinazione dell'aliquota sostitutiva applicabile al



reddito incrementale. Di conseguenza, la verifica dell'ISA non può essere delegata a una mera importazione automatica dal gestionale.

Particolare attenzione va dedicata ai dati strutturali e alle informazioni extra-contabili: superfici, addetti, beni strumentali, localizzazione, attività complementari e rapporti economici caratteristici. Questi elementi possono avere una funzione decisiva nell'elaborazione del risultato. Un'anomalia documentale apparentemente marginale può incidere sull'affidabilità e rendere non coerente l'intera analisi.

31. Attività prevalente, multiattività e codici ATECO

Nelle imprese che esercitano più attività la scelta dell'attività prevalente non è un adempimento meramente anagrafico. Essa determina l'ISA di riferimento e condiziona il giudizio sulla quota di ricavi delle attività ulteriori. La mappatura deve partire dai ricavi effettivamente conseguiti, non dalla sola descrizione dell'oggetto sociale o dalla storica classificazione camerale.

Le modifiche di codice ATECO devono essere valutate sia con riguardo al rapporto tra attività cessata e iniziata, sia con riguardo alla riconducibilità al medesimo ISA. La circostanza che due attività risultino economicamente vicine non è sufficiente: la disciplina ISA richiede un controllo tecnico della classificazione applicabile e delle relative istruzioni.

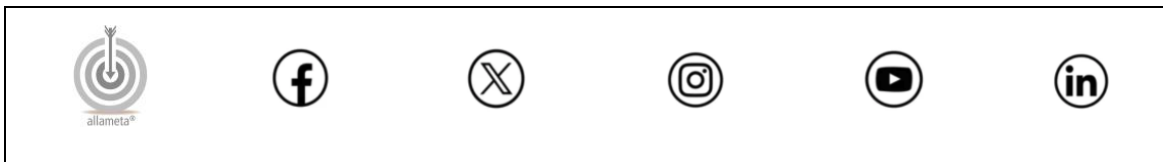
32. Debiti: metodo di riconciliazione

La verifica dei debiti deve fondarsi su una riconciliazione analitica tra estratti del Cassetto fiscale, cartelle, avvisi bonari, piani di rateazione, posizioni contributive e contabilità. Il dato rilevante non è sempre il debito "contabile": la condizione ostativa si riferisce a debiti definitivamente accertati e richiede perciò di esaminare la definitività dell'atto, l'eventuale sospensione e lo stato della rateazione.

È consigliabile predisporre un prospetto con quattro colonne: natura del debito, importo residuo, status giuridico e trattamento CPB. Il prospetto consente di motivare l'eventuale esclusione dal cumulo per debiti rateizzati o sospesi e, soprattutto, di intercettare tempestivamente una decadenza dalla rateazione che possa incidere sull'efficacia del concordato.

33. Redditi esenti ed esclusi: criterio del quaranta per cento

La causa ostativa connessa ai redditi esenti, esclusi o non concorrenti richiede un calcolo puntuale. L'analisi deve individuare le disposizioni agevolative applicate e stabilire se i relativi proventi partecipino al numeratore della soglia, quindi confrontarli con il reddito d'impresa o di lavoro autonomo nei termini previsti. Non è sufficiente richiamare l'esistenza di un'agevolazione.



La ricostruzione deve essere conservata nel fascicolo perché la percentuale può risentire di componenti positivi e negativi, di perdite, di rettifiche e di qualificazioni fiscali non immediate. Le imprese che applicano regimi settoriali o che usufruiscono di incentivi significativi devono trattare questa verifica come una fase autonoma dell'istruttoria.

34. Operazioni sul capitale e continuità dell'impresa

Il CPB guarda alle operazioni straordinarie come possibili segnali di discontinuità del soggetto o dell'attività ai quali la proposta era riferita. La valutazione non può limitarsi alla forma civilistica dell'atto: va verificato l'oggetto trasferito, la permanenza del complesso aziendale, il soggetto che prosegue l'attività e il momento in cui l'operazione produce effetti.

In fase di pianificazione, l'adesione al CPB deve quindi essere coordinata con operazioni di riorganizzazione societaria, passaggi generazionali, conferimenti e cessioni. Prima di formalizzare l'operazione, è opportuno predisporre una nota che confronti gli effetti civilistici, fiscali, ISA e CPB, così da evitare che un'operazione legittima generi conseguenze inattese sull'accordo biennale.

35. Associazioni professionali e STP: coerenza delle opzioni

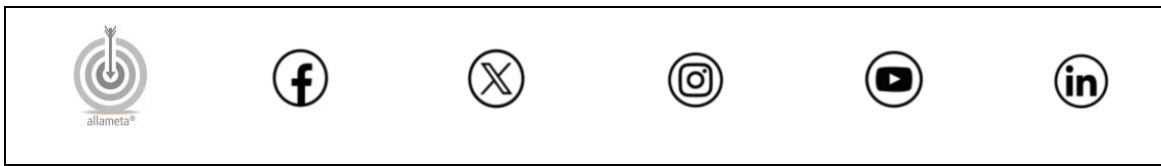
La disciplina per associazioni professionali, società tra professionisti e società tra avvocati risponde all'esigenza di evitare scelte disallineate tra il soggetto che genera il reddito e i professionisti che lo percepiscono anche in forma individuale. La verifica deve quindi mappare tutte le partite IVA coinvolte e le diverse forme di esercizio dell'attività.

In pratica, lo Studio dovrebbe raccogliere una dichiarazione interna di ciascun socio o associato circa le partecipazioni detenute, l'attività individuale svolta e la scelta in ordine al CPB. Questo presidio consente di verificare l'adesione coordinata nei casi richiesti e di evitare che la situazione di un solo partecipante pregiudichi l'assetto dell'intera organizzazione.

36. Lettura economica della proposta

La proposta non va valutata come una semplice differenza fra reddito 2025 e reddito 2026-2027. È necessario stimare margini, volumi, prezzi, costo del personale, disponibilità di magazzino, investimenti e capitale circolante. Un reddito concordato che appare vantaggioso sul piano fiscale può essere inappropriato se presuppone una crescita non sostenibile o se impone acconti incompatibili con la liquidità aziendale.

Per questa ragione la simulazione deve comprendere almeno tre scenari: prudenziale, base ed espansivo. In ciascuno vanno calcolati il reddito effettivo stimato, le imposte ordinarie, l'eventuale sostitutiva, i contributi e il calendario dei versamenti. Il risultato non è una "convenienza certa", ma una decisione informata rispetto alle ipotesi assunte.



37. Contributi previdenziali e opzioni volontarie

L'impatto contributivo merita una valutazione separata da quella delle imposte. La base contributiva, la presenza di minimali e massimali, la gestione previdenziale applicabile e l'eventuale facoltà di versare sulla quota eccedente il reddito concordato possono modificare in modo rilevante il costo complessivo dell'adesione.

La scelta di contribuire anche sul maggior reddito effettivo non è soltanto finanziaria: può riflettersi sulla posizione assicurativa del soggetto. Per professionisti e imprenditori individuali la simulazione deve dunque essere accompagnata da una breve nota previdenziale che evidenzia benefici, costi e assunzioni utilizzate.

38. Perdite: distinzione fra fenomeni diversi

Le perdite pregresse sono un attributo del soggetto e seguono le regole di riporto applicabili; la perdita di periodo è il risultato dell'annualità; il reddito concordato è, invece, il parametro pattuito per il CPB. Sovrapporre questi concetti può generare errori tanto nella simulazione quanto nella dichiarazione.

Il fascicolo dovrebbe quindi contenere un prospetto che evidenzia: perdite riportabili all'inizio dell'esercizio, risultato effettivo dell'anno, reddito o valore della produzione concordato, componenti escluse e utilizzo delle perdite. Tale tracciato è particolarmente utile per società trasparenti e per gruppi nei quali il reddito fluisce verso altri soggetti.

39. Imposta sostitutiva: analisi comparativa

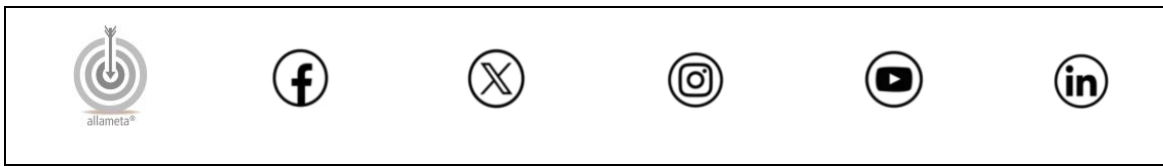
L'imposta sostitutiva è una facoltà, non un automatismo. Il confronto deve mettere a paragone il carico ordinario della quota incrementale con quello sostitutivo, includendo addizionali, deduzioni, detrazioni, aliquote marginali, contributi e possibili effetti di trasparenza. L'aliquota nominale più bassa non implica necessariamente il risultato complessivo più favorevole.

Il calcolo deve essere aggiornato in prossimità dell'adesione, perché le altre componenti della dichiarazione e le previsioni reddituali possono mutare. Nelle persone fisiche è utile produrre un prospetto distinto per il titolare e per eventuali soggetti ai quali il reddito sia imputato, così che la decisione sia basata sull'effettivo carico complessivo.

40. Acconti e gestione della liquidità

Il momento più delicato, soprattutto nel primo anno, è il raccordo con gli acconti. Il metodo storico può generare maggiorazioni; il metodo previsionale riduce talvolta l'esborso immediato, ma richiede stime difendibili. La scelta deve essere collocata nel budget di tesoreria e non valutata solo alla luce dell'imposta annua teorica.

È utile elaborare un calendario mensile dei flussi: saldi precedenti, acconti, rateizzazioni, imposta sostitutiva, IVA e contributi. Questo documento consente di individuare con anticipo eventuali criticità e di coordinare la gestione del CPB con banche, soci e programmi di investimento.



41. Contabilità durante il biennio

L'adesione non attenua l'esigenza di una contabilità analitica e tempestiva. Poiché il reddito effettivo continua ad avere rilievo per le componenti escluse, per l'IVA, per i controlli e per le condizioni di cessazione o decadenza, l'impresa deve mantenere scritture complete e idonee a ricostruire la propria gestione.

È opportuno individuare conti o codifiche che consentano di isolare fin dall'origine le componenti potenzialmente escluse dal reddito concordato. La separazione preventiva riduce gli errori in dichiarazione e rende più semplice il controllo delle differenze fra risultato contabile, risultato fiscale ordinario e valore rilevante ai fini CPB.

42. Dichiarazioni integrative: protocollo decisionale

Quando emerge un errore relativo a un periodo rilevante per il CPB, la prima attività è la quantificazione degli effetti. Occorre stabilire se l'errore riguarda il periodo base, un anno del biennio, un reddito diverso da quello concordato oppure un dato ISA; solo dopo questa qualificazione è possibile valutare l'integrativa e il rischio di decadenza.

Il protocollo dovrebbe prevedere una decisione scritta con l'indicazione dell'errore, della norma applicabile, della soglia eventualmente interessata, dell'azione correttiva e dei versamenti conseguenti. La formalizzazione tutela il contribuente e rende verificabile la coerenza dell'intervento rispetto alle regole del ravvedimento.

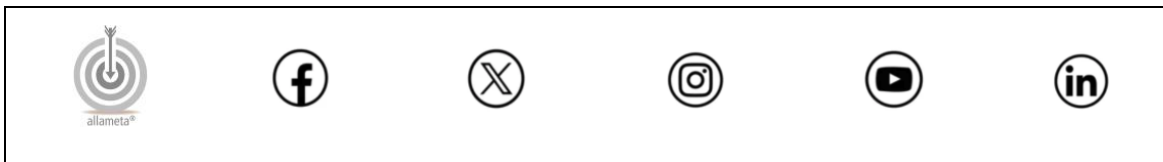
43. Controlli, accertamento e prova documentale

Il CPB non elimina la possibilità di controllo. In sede di verifica, il contribuente deve poter dimostrare la correttezza delle condizioni di accesso, la coerenza dei dati inviati, il trattamento delle componenti escluse e la gestione di eventuali eventi intervenuti nel biennio. La prova documentale deve essere preparata prima, non ricostruita dopo la richiesta dell'Ufficio.

Il fascicolo CPB dovrebbe quindi contenere una sezione probatoria: ricevute telematiche, stampa della proposta, prospetti di calcolo, evidenze ISA, estratti dei debiti, atti societari, corrispondenza su circostanze eccezionali e report di monitoraggio. Questa organizzazione non modifica gli oneri di legge, ma rende difendibile il percorso decisionale.

44. Cessazione e decadenza: gestione dell'evento

Quando si verifica un evento potenzialmente rilevante, il contribuente non dovrebbe assumere che il CPB sia automaticamente cessato o decaduto. Occorre anzitutto individuare la fattispecie normativa, verificare la decorrenza e calcolare le conseguenze sulle annualità interessate. Cessazione e decadenza possono produrre effetti diversi, anche rispetto alle imposte e ai contributi già liquidati.



La gestione operativa richiede una cronologia documentata dell'evento, la raccolta degli atti e una nota tecnica conclusiva. In presenza di dubbi interpretativi, è preferibile sospendere conclusioni semplificative e procedere con la ricostruzione analitica della fattispecie, perché una qualifica errata può riflettersi su dichiarazioni, acconti e controllo successivo.

45. Ipotesi di mancata adesione

La mancata adesione non richiede una giustificazione formale, ma merita un'analisi altrettanto rigorosa. Il contribuente può ritenere la proposta non conveniente, non sostenibile o non sufficientemente prevedibile rispetto alla propria attività. La decisione dovrebbe essere registrata insieme alle assunzioni economiche che la supportano.

Poiché la normativa collega alla mancata adesione specifici effetti nel sistema delle sanzioni accessorie, il rischio va trattato consapevolmente. Ciò non trasforma il CPB in un obbligo, ma impone che l'alternativa sia scelta sulla base di elementi razionali e non per mera inerzia o per una percezione incompleta dell'istituto.

46. Una governance del CPB per imprese strutturate

Nelle imprese organizzate, il CPB deve essere gestito come un progetto trasversale che coinvolge direzione amministrativa, controllo di gestione, consulente fiscale e, se del caso, organi societari. La proposta incide su budget, investimenti, distribuzione di utili, politiche retributive e rapporti finanziari; non può essere confinata all'ultimo passaggio dichiarativo.

Una governance efficace individua un responsabile interno, stabilisce flussi informativi e prevede momenti di revisione. Il risultato è una migliore qualità della decisione e, soprattutto, una maggiore capacità di reagire se durante il biennio intervengono circostanze che potrebbero compromettere il presupposto del concordato.



Appendice A – Matrice operativa di istruttoria

Fase	Verifica	Evidenza da archiviare
Pre-screening	Applicazione ISA, limite ricavi/compensi, esercizio 2025 rappresentativo.	Dichiarazione 2026, modello ISA, situazione contabile e visura attività.
Cause ostative	Debiti definitivi, dichiarazioni, condanne, redditi esenti/esclusi, operazioni straordinarie.	Cassetto fiscale, rateazioni, certificazioni, dichiarazioni pregresse, atti societari.
Proposta	Quadratura dati CPB, variabili precalcolate, reddito e IRAP rilevanti.	Stampe applicativo, prospetti di riconciliazione, note di verifica.
Convenienza	Simulazione imposte, contributi, acconti, sostitutiva e flussi finanziari.	Modello di simulazione firmato/approvato dal cliente.
Decisione	Adesione o non adesione, modalità e termine di trasmissione.	Incarico, e-mail di conferma, ricevute telematiche.
Monitoraggio	Eventi di cessazione/decadenza e regolarità dei versamenti.	Report periodici, comunicazioni cliente, controlli interni.

Appendice B – Glossario essenziale

CPB – Meccanismo di definizione preventiva biennale del reddito e del valore della produzione netta per i contribuenti ISA.

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale: strumento che valuta la normalità e coerenza economica dell'attività, con effetti anche sul regime premiale.

Reddito concordato – Valore proposto e accettato ai fini delle imposte dirette, da distinguere dal reddito effettivo e dai componenti esclusi.

Cessazione – Perdita di efficacia del CPB per eventi che mutano i presupposti dell'attività o del soggetto.

Decadenza – Perdita del CPB connessa a violazioni o irregolarità espressamente previste.

Imposta sostitutiva – Tassazione opzionale della quota di reddito concordato incrementale, soggetta a specifiche aliquote e condizioni.